

ATTO N. 581/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Costantino Pacioni


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile
1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale”.***


Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11.4.2001

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.4.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 aprile u.s. ha esaminato l'atto n. 581, ed ha deciso di esprimere, con 5 voti favorevoli e 2 voti di astensione, parere favorevole, dando incarico di riferire al Consiglio al Presidente Costantino Pacioni.



Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Costantino Pacioni

Il Comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale istituito dall'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 è composto: dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede; da tre rappresentanti designati, rispettivamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e da quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dalla Giunta Regionale.

Oltre che essere un Comitato consultivo, per tale Comitato sono previste anche funzioni di proposta come recita l'art. 10, comma 2, della legge suddetta.


"2. In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:

- a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa con riferimento ai compiti svolti dalla stessa ai sensi dell'articolo 5;*
- b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale e municipale;*
- c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale e municipale;*
- d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale e municipale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi."*

La modifica che si propone è diretta a snellire l'attività del Comitato stesso, in quanto può essere convocato solo su iniziativa dell'Amministrazione regionale. Infatti la modifica proposta prevede una diversa composizione dell'organo e, che il Presidente del Comitato tecnico sia eletto dal Comitato stesso e, che disciplini il proprio funzionamento con apposito regolamento interno.

L'articolo 2 prevede una formulazione diversa di compiti del Comitato tecnico sempre per una migliore definizione dei suoi compiti propositivi; mentre l'articolo 3 prevede in via transitoria la prima costituzione del Comitato medesimo.

Ciò premesso, la I Commissione nella seduta dell'11 aprile u.s. a. ha esaminato tale atto ed ha espresso, con 5 voti favorevoli e 2 voti di astensione, parere favorevole.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 190 del 7.3.2001, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.3.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in data 27.3.2001, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale" (ATTO N. 581);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrati dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 581/BIS);

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con un'unica votazione che ha registrato n.
voti favorevoli, n. voti contrari e n. di
astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale" composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



Testo approvato dalla I Commissione Consiliare

Art. 1

***(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9
della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34)***

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 sono sostituiti dai seguenti:


“1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:

- a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEN);*
- b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, designati dalla Giunta regionale;*
- d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale.”*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34/1990 sono aggiunti i seguenti:

“2bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2ter.



2ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

2quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali.”.

Art. 2


(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le parole “di cui all'articolo,” sono soppresse le parole “oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale,”.

2. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le parole “In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:” sono sostituite con le parole “Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla Giunta regionale in merito:”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 34/1990, è aggiunto il seguente:

“3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale.”.



Art. 3
(Norma transitoria)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.